

BUSINESS SCHOOL
DIGITAL LAB24
 ENTRA NEL LABORATORIO INTERATTIVO DEL SOLE 24 ORE E DIVENTA UN PROFESSIONISTA DEL DIGITALE

GRUPPO 24 ORE

NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

BUSINESS SCHOOL
PERCORSO FULL TIME A MODULI
 4 mesi di aula con stage finale
MILANO, DAL 26 OTTOBRE 2015

GRUPPO 24 ORE

Venerdì
21 Agosto 2015

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com
 @24NormeTributi



VOLUNTARY DISCLOSURE E BANCHE Problema-waiver in via di soluzione

Valerio Vallefuoco • pagina 31



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

- LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
- MARTEDÌ: Condominio
- MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
- GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
- VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Giustizia. In vigore da oggi la legge che riscrive le regole delle procedure concorsuali con l'obbligo di trasmissione costante degli atti alla procura della Repubblica

Per i fallimenti torna la regia del giudice

Da stabilire l'impatto sui dossier già aperti, in particolare per il preconcordato e il concordato in bianco

Alessandro Galimberti
 MILANO

Entrata in vigore immediata per la legge di riordino dei fallimenti, dell'organizzazione giudiziaria, dei procedimenti esecutivi e della continuità aziendale per le aziende oggetto di sequestro giudiziario. La pubblicazione della conversione in legge (132/2015) del decreto 83/2015, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 192 di ieri, Supplemento ordinario 50, fissa infatti il 21 agosto come data di efficacia del corpus DI "omnibus" sulla giustizia civile.

La materia dell'intervento del Governo - che ha vissuto una velocissima seppur incisiva parentesi parlamentare - spazia dalla materia concorsuale a quella dell'esecuzione civile, dai risvolti finanziari della crisi d'impresa a quelli della carriera dei magistrati (togati e non), dal ripopolamento (forzato) degli organici delle cancellerie dei tribunali al tirocinio nell'ufficio di giudice, fino alla proroga dell'attività di impresa per le aziende finite nel mirino della magistratura penale (il cosiddetto "decreto salva Iva", divenuto ovviamente di portata prescrittiva generale).

1942 - è comunque la parte più caratterizzante ed estesa della legge 132. Partendo dall'incontestabile "fallimento" della privatizzazione delle procedure concorsuali dell'ultimo decennio - dove la continuità di impresa è stata troppo spesso interpretata come terreno di conquista a danno dei creditori, al cospetto di giudici disarmati e attestatori troppo spesso "leggeri" - la riforma rimette la centralità del processo proprio nelle mani del tribunale.

CONTRO IL CONTENZIOSO

Il provvedimento è ad ampio raggio: tra le misure anche un credito d'imposta per la negoziazione assistita

buonale, sotto vari aspetti. Non solo nell'apertura alla concorrenza - si veda la obbligatoria ricerca di offerte concorrenti quando è proposta la cessione dell'azienda o di un ramo -, un modo anche per sottrarre il gioco ai soliti "specialisti" - ma anche nell'obbligo di trasmissione continua degli atti procedurali (individuando sul nascere condotte di bancarotta). Aumenta poi la tutela dei creditori storica-

mente meno protetti (i chirografari) che avranno diritto di ottenere almeno il 20% delle loro legittime pretese.

Un nodo non completamente sciolto dalla legge - che pure ha un chiaro accento di retroattività all'articolo 1, nella versione emendata dal Parlamento, ma non una disciplina transitoria - è come le nuove regole impatteranno sui concordati presentati prima della entrata in vigore. Norma processuale (e come tale non incidenti sui processuali radicati) o sostanziale? La situazione è particolarmente complicata per il preconcordato o concordato in bianco, dove la richiesta espressa dal debitore ha effetto solo come "prenotazione" in vista della futura formalizzazione del piano.

Importanti gli interventi anche nel processo esecutivo immobiliare - legato a valori reali di mercato e con soglia minima non superabile - e anche in quello mobiliare, con la semplificazione dei pignoramenti e l'accesso (per ora in fase sperimentale) alle banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, Pra ed enti previdenziali).

Lunga e articolata anche la parte che tocca la magistratura, l'organizzazione degli uffici giudiziari e dei tirocinanti presso i magistrati (ufficio del giudice).

Proroga in servizio per i giudici della Corte dei conti - almeno fino al 30 giugno prossimo - e fino a 70 anni per tutta la magistratura onoraria, dai giudici di pace ai Got fino ai vice procuratori onorari dei dibattimenti penali. I togati che sceglieranno di andare "in soccorso" ai rifugiati, dedicandosi al controllo delle pratiche di riconoscimento dello status, riceveranno in cambio benefici di punteggio e di carriera.

Trale disposizioni processuali da menzionare anche quelle che cercano l'ennesimo start per il processo telematico (che nelle prassi dei tribunali continua a non staccarsi ancora dalla carta), mentre il vuoto ormai decennale nei ruoli di cancelleria viene tamponato con un primo trasferimento di duemila lavoratori (in due anni) provenienti da una ampia platea di enti.

Trale misure deflative al contenzioso, da segnalare il credito d'imposta (fino a 250 euro, beneficiabili dal 2016) per le parti che si accordano in sede di negoziazione assistita.

Nella "melting-pot" della legge anche la continuità aziendale per le imprese sequestrate dai Gip: massimo 12 mesi, ma con la tempestiva presentazione di un piano di "emersione" dall'illecito contestato.

I principali capitoli dell'intervento legislativo

<p>PIÙ CONCORDATI</p> <p>Il concordato preventivo diventa un «procedimento competitivo». Il tribunale di fronte a un'offerta deve sempre aprire una sorta di sondaggio esterno. Lo scopo, evidente, è di massimizzare l'offerta ed evitare speculazioni al ribasso</p>	<p>ALMENO IL 20%</p> <p>I creditori storicamente più penalizzati (i cosiddetti "chirografari", o senza privilegi) dovranno essere soddisfatti per almeno un quinto del loro credito. In passato troppo spesso uscivano a mani vuote e senza alcuna tutela</p>	<p>VOTO TARDIVO</p> <p>I creditori che non hanno votato il piano di rientro possono rimediare nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. Non sarà più automatico, in sostanza, il silenzio-assenso in materia fallimentare</p>	<p>CORSIA PROCESSUALE</p> <p>Le controversie di cui è parte un allimento devono essere trattate «con priorità». Ogni anno il presidente della Corte d'appello dovrà presentare un report. Nel pesante arretrato giudiziario, il capitolo dei contenziosi con fallimenti oggi è enorme</p>
<p>MAGISTRATURA</p> <p>Proroga in servizio per i giudici pensionandi della Corte dei conti, ma anche dei giudici onorari (di pace, Got e Vpo). Premi di punteggio e di carriera per i togati che si faranno applicare (fino a 24 mesi) alle pratiche per il riconoscimento dei rifugiati</p>	<p>AMMINISTRATIVI</p> <p>Iniezione di 2.000 amministrativi nei tribunali e nelle cancellerie, con trasferimenti in deroga ai contratti collettivi delle amministrazioni di provenienza, sfruttando la mobilità da un amplissimo ventaglio di enti pubblici</p>	<p>INCENTIVI</p> <p>Credito di imposta fino a un massimo di 250 euro (nella dichiarazione 2016) per le parti che si avvalgono - con successo - della negoziazione assistita, evitando così di intasare i canali della giustizia ordinaria</p>	<p>AZIENDE SEQUESTRATE</p> <p>Gli stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario - per reati ambientali o di sicurezza sul lavoro - potranno continuare l'attività in deroga per altri 12 mesi, ma devono subito presentare un piano di adeguamento. La norma ha validità retroattiva</p>

Risanamento. In campo idee diverse da quelle dell'imprenditore

Ai creditori la possibilità del concordato «alternativo»

Angelo Busani

La legge 132/2015 ha introdotto (con efficacia per i procedimenti di concordato preventivo successivi all'entrata in vigore della legge di conversione) la possibilità per i creditori di presentare proposte di concordato preventivo "alternative" rispetto a quella formulata dal debitore. Una volta che le varie proposte di concordato siano presentate, risulterà dunque approvata la proposta di concordato che consegua la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto (occorre però precisare che i creditori autori di una proposta di concordato "concorrente" hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe). Rispetto all'analogo istituto cui è possibile far ricorso nella procedura di concordato fallimentare, la novità è che nel concordato preventivo non si interviene a fallimento già dichiarato (e dunque in una situazione in cui per il debitore è già in atto una situazione di espropriazione dei beni dell'impresa) bensì prima del fallimento, quando il debitore è ancora in bonis e nella piena titolarità della sua capacità dispositiva (soggetta solo ad alcune limitazioni).

rente" con quella del debitore, se: si tratta di creditori rappresentati almeno il 10% dei crediti; la proposta di concordato presentata dal debitore non assicura il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari (la percentuale scende però al 30% con il concordato in continuità).

Il ricorso alla proposta di concordato alternativa è però escluso qualora la relazione del professionista (articolo 161, comma 3, della legge fallimentare) attesti che la proposta del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografari (percentuale che si

LE CONDIZIONI

La proposta può arrivare da chi abbia almeno il 10% dei crediti e se l'impresa paga meno del 30 o 40% dei debiti

abbassa al 30% nella fattispecie del concordato con continuità). La possibilità per i creditori di formulare una proposta alternativa di concordato dovrebbe pertanto costituire un deterrente per il debitore a presentare una proposta di concordato che assicuri il pagamento di una quota inferiore al 40% dei creditori chirografari (oppure inferiore al 30% nel caso di concordato con continuità). Occorre inoltre sottolineare che per il ricorso alla proposta di concordato "concorrente" hanno legittimazione i soli creditori (mentre non ha legittimazione alcun altro terzo); si deve trattare inoltre di creditori concorsuali (devo essere cioè muniti

di un titolo anteriore alla domanda) che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, comma 2, lettera a), della legge fallimentare. A garanzia poi del fatto che il debitore non abbia alcuna influenza sulla proposta alternativa di concordato, è esclusa la legittimazione a formulare detta proposta alternativa per i soggetti che, rispetto al debitore, siano soggetti controllanti o controllati ovvero siano soggetti che, con l'impresa debitrice, siano sottoposti a comune controllo.

È stato inoltre sancito che la proposta alternativa di concordato possa prevedere l'intervento di soggetti terzi e di conseguenza che, se il debitore abbia la forma di Spa o di Srl, possa farsi luogo a un aumento di capitale della società debitrice a favore di costoro e, quindi, con esclusione o limitazione del diritto d'opzione; e ciò, sia al fine di consentire la ricapitalizzazione della società debitrice (che si trova in una situazione di dissesto) sia al fine di permettere l'ingresso nella compagnia sociale di nuovi soggetti. A quest'ultimo riguardo, è stato "sterilizzato" in anticipo l'eventuale conflitto che potrebbe sorgere tra i creditori che hanno proposto l'aumento di capitale, gli amministratori che dovrebbero convocare l'assemblea e i soci che dovrebbero deliberare questo aumento di capitale "imposto" da un terzo: l'articolo 185, comma 6, della legge fallimentare concede infatti al tribunale il potere di sostituire l'organo amministrativo con un amministratore giudiziario.

Accordo per «classe». La quota deve superare il 50%

Ristrutturazione con le banche se l'indebitamento è alto

L'impresa che abbia debiti verso intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà del suo indebitamento complessivo può dar corso al nuovo accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, disciplinato dall'articolo 182-septies della legge fallimentare, introdotto dal decreto fallimenti.

L'accordo costituisce una variante dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare, da cui si differenzia per il presupposto applicativo, vale a dire per il fatto che l'impresa abbia, appunto, un prevalente indebitamento verso le banche.

La nuova norma stabilisce dunque che l'accordo può individuare una o più categorie tra i creditori di cui all'articolo 182-septies, comma 1, della legge fallimentare (vale a dire le banche e gli intermediari finanziari) che fra loro abbiano omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici.

In tal caso, con il ricorso per ottenere l'omologazione, il debitore può domandare che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori appartenenti alla medesima categoria ma non aderenti all'accordo, purché: tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo rappresentino il 75% dei crediti della categoria.

(della quale, come già rilevato, possono far parte solo banche e intermediari finanziari) l'accordo sia approvato da almeno il 75% dei creditori, esso vincola anche i creditori dissenzienti appartenenti alla medesima categoria. Si tratta, in altri termini, di una assai rilevante deroga ai principi contrattuali "generalisti" (sanciti dagli articoli 1372 e 141 del Codice civile, per i quali il contratto ha effetto solo tra le parti che lo stipulano e gli effetti del contratto verso i terzi si producono soltanto se questi li accettano), dettata appunto al fine di permettere il

IL REQUISITO

La strada è percorribile se vota a favore il 75 per cento degli intermediari finanziari coinvolti nella crisi

pratico funzionamento di questo nuovo istituto.

Circa il numero dei creditori necessario per l'approvazione dell'accordo, trova comunque applicazione la regola generale contenuta nell'articolo 182-bis, comma 1, della legge fallimentare, per il quale l'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere stipulato dal debitore con i creditori rappresentati almeno il 60% dei crediti, a condizione che l'accordo assicuri l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Occorre notare che, con riguardo al calcolo di tale soglia, la legge di conversione ha cancellato la disposizione (contenuta

nell'originario testo del decreto legge) secondo cui i creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo dovevano essere considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del 60%; in altre parole, fermo restando che l'accordo è vincolante per i creditori dissenzienti all'interno della categoria considerata, è comunque necessario che i creditori consenzienti rispetto all'accordo rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti in questione.

La posizione dei creditori dissenzienti che subiscono l'estensione degli effetti del concordato risulta comunque diversa da quella degli "ordinari" creditori estranei all'accordo: infatti, fermo restando che l'accordo di ristrutturazione, una volta omologato, vincola tutti i creditori anteriori e impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, la tutela dei creditori "ordinari" dissenzienti è data dalla regola che impone l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Invece, i "dissenzienti di categoria" di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari sono vincolati alle pattuizioni raggiunte in seguito alle trattative condotte nel corso del procedimento che, se approvate dalla maggioranza del 75% dei creditori appartenenti alla stessa categoria, non necessariamente prevedono l'integrale soddisfacimento dei crediti di tale categoria di creditori.

Dilazioni. Non serve l'omologa

Con gli istituti di credito ammessa la moratoria

Con le banche può essere stipulato anche un "accordo di moratoria", disciplinato anch'esso dal nuovo articolo 182-septies della legge fallimentare: si tratta di una convenzione che ha per oggetto debiti verso banche o intermediari finanziari, già scaduti o ancora a scadere, per i quali viene prevista una dilatazione dei termini di pagamento.

A differenza dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, la convenzione di moratoria non è soggetta all'intervento omologatorio del tribunale. L'accordo di moratoria ha però varie caratteristiche in comune con l'accordo di ristrutturazione stipulato con intermediari finanziari: è infatti previsto che quando fra l'impresa debitrice e una o più banche (o intermediari finanziari) viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti e sia raggiunta la maggioranza del settantacinque per cento dei crediti, tale accordo produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti, a condizione che: questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; un professionista designato (ex articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare) attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra

creditori interessati dall'accordo di moratoria.

Identicamente a quanto previsto per l'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, sono dunque stabiliti quali presupposti della convenzione di moratoria:

a) il fatto che vi sia omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria (tale omogeneità deve essere attestata, come già osservato, da un professionista);

b) il fatto che le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla moratoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;

c) il fatto che una maggioranza pari ad almeno il 75% dei crediti si sia espressa a favore della moratoria.

Le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione di moratoria possono proporre opposizione (domandando che la convenzione non produca effetti nei loro confronti) entro 30 giorni dalla comunicazione della stipula della convenzione; tale comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il tribunale decide con decreto motivato; il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione.